

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2006217**
Data: **22/11/2017**

Oggetto: **versamento degli acconti imposte sui redditi per il 2017 delle società di capitali**
Allegati: **NO**

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL 2017 DELLE SOCIETA' DI CAPITALI


Gentile Associato,

si ricorda che le Agenzie costituite come società di capitali e con esercizio coincidente con l'anno solare, dovranno provvedere al versamento, entro **giovedì 30 novembre 2017**, della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2017 per IRES e IRAP.

Determinazione dell'acconto IRES

Le Società di Capitali devono versare l'acconto IRES 2017 nella misura del 100,00% del rigo "differenza" RN17 del Modello UNICO 2017 – Società di Capitali.

In particolare si evidenzia che:



Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2017 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Società di Capitali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100,00% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2017 – Società di Capitali.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 20,66 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 30/11/2017, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30/11/2017, nella misura del 60,00% (60% del 100%) dell'importo di cui al rigo IR21 (se importo prima rata pari o superiore a 103,00 €).

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2017, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in appendice alle istruzioni del modello Irap, l'acconto IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Ricalcoli acconti IRES e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2017 (metodo storico).

A tale proposito, si evidenzia che in caso di adozione del c.d. "metodo storico", specifiche disposizioni di legge prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2016 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017: segnaliamo, tra gli altri, che l'acconto dovuto per il 2017 va rideterminato prendendo a base l'imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata applicando l'aliquota ACE dell'1,6% anziché quella del 4,75%.

Si ricorda che la società che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2017 ricorrendo al metodo previsionale.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Modalità di versamento degli acconti

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2002 acconto IRES, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24 telematico** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2016 (Modello UNICO 2017 – Società di Capitali) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, allo 0,1%.

La sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 1,5%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma:

- entro 90 giorni dal termine di versamento, la sanzione è pari al 1,67%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2018), la sanzione è pari al 3,75%.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**

Studio Bondavalli